COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 17-59
del 18 febbraio 1959
relativa alla proroga delle autorizzazioni concernenti le organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr

L'ALTA AUTORITA',

visti gli articoli 4, 47, 53, comma 1*a*, e 65 del Trattato,

vista la decisione N° 5-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Geitling» (società a responsabilità limitata) *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 29/56)*, modificata dalla decisione N° 16-57 del 26 luglio 1957 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 10 agosto 1957, pag. 319/57)* e completata dalla decisione N° 24-57 del 10 dicembre 1957 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 27 dicembre 1957, pag. 629/57)*,

vista la decisione N° 6-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Präsident» (società a responsabilità limitata) *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 43/56)*, modificata dalla decisione N° 17-57 del 26 luglio 1957 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 10 agosto 1957, pag. 330/57)* e completata dalla decisione N° 25-57 del 10 dicembre 1957 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 27 dicembre 1957, pag. 631/57)*,

vista la decisione N° 7-56 del 15 febbraio 1956 relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno all'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr «Mausegatt» (società a responsabilità limitata) *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 56/56)*, modificata dalla decisione N° 18-57 del 26 luglio 1957 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 10 agosto 1957, pag. 341/57)* e completata dalla decisione N° 26-57 del 10 dicembre 1957 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 27 dicembre 1957, pag. 633/57)*,

vista la decisione N° 8-56 del 15 febbraio 1956, relativa all'autorizzazione di determinati meccanismi e misure comuni alle società minerarie dell'industria carboniera della Ruhr *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 13 marzo 1956, pag. 70/56)*,

viste le domande in data 11 e 12 dicembre 1958,

considerando che in virtù delle decisioni Numeri 5-56, 6-56, 7-56 e 8-56 in data 15 febbraio 1956, l'Alta Autorità ha autorizzato l'istituzione di varie organizzazioni per la vendita in comune di carboni della Ruhr,

considerando che queste autorizzazioni, come pure gli accordi e le deliberazioni delle società minerarie interessate del bacino della Ruhr, sono limitate al 31 marzo 1959,

considerando che le imprese minerarie hanno prorogato la durata della validità dei loro accordi e risoluzioni fino al 31 marzo 1960 e hanno domandato, con lettere in data 11 e 12 dicembre 1958, l'autorizzazione di tale proroga da parte dell'Alta Autorità; che tre imprese: la Gewerkschaft Sophia Jacoba, la Monopol Bergbau AG (associate all'Ufficio di vendita di carbone della Ruhr «Geitling») e la Langenbrahm Steinkohlenbergbau AG (associata all'Ufficio di vendita di carbone della Ruhr «Mausegatt») non parteciperanno più alle organizzazioni a decorrere dal 1° aprile 1959,

considerando che le varie organizzazioni istituite in virtù delle decisioni dell'Alta Autorità per la vendita del carbone della Ruhr non hanno frequentemente osservato, nel loro effettivo funzionamento, le autorizzazioni; che le autorizzazioni non hanno dato i risultati sperati, in quanto i tre Uffici di vendita non hanno in particolare sviluppato una politica di vendita indipendente; che è stato al contrario applicato un sistema di vendita uniforme incompatibile con le disposizioni del Trattato,

considerando che la disciplina futura della vendita del carbone della Ruhr deve, secondo l'Alta Autorità, conformarsi ai principi seguenti:

— i modi di vendita del carbone della Ruhr che andranno a sostituire le organizzazioni attuali dovranno risultare da decisioni indipendenti adottate dalle diverse società minerarie, mentre l'Alta Autorità provvederà a stabilire delle norme destinate ad evitare che, una volta di più, queste decisioni si risolvano in diritto o in fatto nella costituzione di un sistema uniforme fondato su organizzazioni omogenee,

— i modi di vendita dovranno presentare la massima efficacia possibile per migliorare il funzionamento del mercato comune del carbone e la situazione concorrenziale del carbone nel mercato dell'energia,

— nella misura necessaria alla continuità dell'impiego o alla conservazione del reddito dei lavoratori, l'Alta Autorità autorizzerà le procedure e i meccanismi che le sembreranno opportuni; essa effettuerà all'uopo degli studi con i rappresentanti del governo, dei lavoratori e dei produttori,

considerando tuttavia che le difficoltà di smercio attuali dell'industria carboniera non consentono di far cessare fin da ora il sistema di vendita attualmente in vigore,

considerando che è di conseguenza necessario un adeguato periodo transitorio; che per questo motivo debbono essere accolte per un anno le domande di proroga delle autorizzazioni; che l'Alta Autorità si riserva di prorogare di un anno supplementare questo periodo transitorio per quanto riflette gli Uffici di vendita, qualora la situazione nel settore dello smercio e dell'occupazione lo rendesse necessario; che al contrario per quanto riguarda l'Ufficio comune, la Commissione delle norme e i meccanismi finanziari comuni, questo periodo di transizione non potrà essere prorogato,

considerando che la proroga delle organizzazioni di vendita attuali per un periodo transitorio esige che le autorizzazioni siano modificate e completate in più punti,

considerando che l'Alta Autorità aveva, con le decisioni Numeri 7-58, 8-58 e 9-58 del 18 giugno 1958, autorizzato gli Uffici di vendita a stipulare contratti di fornitura a lungo termine; che tali autorizzazioni contengono delle condizioni intese ad impedire che l'approvvigionamento regolare del mercato comune sia compromesso e degli utilizzatori subiscano discriminazioni e siano pre-

giudicate le decisioni dell'Alta Autorità in ordine alla struttura futura di un sistema di vendita; che questa disciplina deve essere mantenuta per il periodo transitorio,

che l'autorizzazione deve in maniera generale essere estesa ai contratti la cui durata di validità non supera i dieci anni,

considerando che la disciplina commerciale, a causa dei suoi criteri di ammissione il cui rigore era stato sensibilmente aumentato rispetto alle norme in vigore prima dell'instaurazione del mercato comune, ha avuto conseguenze svantaggiose per i commercianti di carbone all'ingrosso di importanza media; che i criteri di ammissione sono stati ridotti dalle decisioni Numeri 16-57, 17-57 e 18-57; che questa riduzione non ha tuttavia interamente eliminato le conseguenze svantaggiose; che è opportuno pertanto modificare la disciplina commerciale in modo che siano attenuate sensibilmente le condizioni richieste per l'approvvigionamento diretto del commercianti all'ingrosso,

considerando che il primo criterio finora applicato ha effetto particolarmente restrittivo (smercio di 60.000 t di carbone della Comunità all'interno della stessa); che questo criterio ha fatto sì che, nei settori dove il carbone della Ruhr rappresenta una parte notevole dell'approvvigionamento a causa delle condizioni di vendita e di trasporto, la maggior parte dei commercianti all'ingrosso indipendenti d'importanza media siano esclusi dall'accesso diretto presso gli Uffici di vendita qualora non smercino la maggior parte delle 60.000 t in carbone della Ruhr; che, per questo motivo, detto criterio rende notevolmente più difficile l'accesso diretto agli Uffici di vendita; che è per conseguenza opportuno abrogare detto criterio,

considerando che gli altri due criteri (smercio di 30.000 t di carbone della Comunità in una zona di vendita e smercio di 9.000 t di carbone di un Ufficio di vendita di una zona di vendita) hanno parimenti un effetto restrittivo, e che il limite di questi criteri deve essere di conseguenza abbassato a 20.000 e a 6.000 t rispettivamente; considerando che per la determinazione di questi tonnellaggi, l'Alta Autorità ha tenuto conto del fatto che le organizzazioni per la vendita del carbone della Ruhr esistenti prima dell'instaurazione del mercato comune avevano già ammesso all'approvvigionamento diretto i commercianti all'ingrosso con un volume di vendita annuo di almeno 6.000 t di carbone della Ruhr,

considerando che con deliberazione in data 10 dicembre 1958, la Commissione delle norme ha prorogato la durata di validità della decisione del 13 dicembre 1955 relativa al consumo proprio degli stabilimenti ed ha al tempo stesso modificato le disposizioni concernenti la dichiarazione dei tonnellaggi da prelevare a titolo di consumo interno degli stabilimenti; che la nuova decisione prevede per un periodo transitorio di un anno che le società minerarie dichiarino ogni trimestre i tonnellaggi da prelevare a titolo di consumo interno degli stabilimenti,

considerando che è equo — particolarmente a causa della difficoltà attuali di smercio — domandare alle imprese che hanno diritto all'approvvigionamento a titolo di consumo interno degli stabilimenti di procedere in maniera continua al prelievo di combustibili solidi a tale titolo,

considerando che la maggior parte delle imprese approvvigionate a titolo di consumo interno degli stabilimenti, ossia le imprese dell'industria siderurgica tedesca, benchè dispongano attualmente di scorte elevate, si sono impegnate nei confronti delle società minerarie a coprire, durante l'anno carboniero 1959-1960, il loro fabbisogno in combustibili solidi con precedenza mediante prelievi a titolo di consumo interno degli stabilimenti; che d'altra parte le società minerarie sono tenute a termini della deliberazione sopra citata a mettere a disposizione del consumo interno degli stabilimenti soltanto combustibili solidi d'estrazione e di produzione recente,

considerando che in queste circostanze, e tenuto conto del fatto che si tratta di una disciplina transitoria limitata nel tempo, la decisione del 10 dicembre 1958 può essere autorizzata e che l'Alta Autorità controllerà regolarmente l'applicazione pratica di questa disciplina,

considerando che l'Alta Autorità eserciterà come per il passato un controllo costante per accertare se le diverse organizzazioni e le società minerarie interessate si mantengano entro i limiti delle autorizzazioni loro concesse, e in particolare se osservino le restrizioni e le condizioni che vi sono iscritte, e se dall'insieme dei provvedimenti adottati dagli interessati risulti per la concorrenza un carattere più restrittivo di quanto non richieda il loro oggetto e siano rispettate le altre disposizioni del Trattato,

considerando che è altresì opportuno esaminare se, e in quale misura, sia necessaria una

revoca o una modifica delle autorizzazioni; che è infine opportuno studiare le modalità di applicazione dei principi sopra menzionati ai fini della riorganizzazione della vendita del carbone della Ruhr,

dopo consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda i meccanismi finanziari comuni,

DECIDE:

PARTE PRIMA

Vendita in comune

Articolo 1

La validità

— degli articoli da 1 a 3, 5, 6 da 10 a 12 delle decisioni Numeri 5-56, 6-56 e 7-56,

— come pure delle decisioni Numeri 24-57, 25-57 e 26-57 è prorogata fino al 31 marzo 1960.

PARTE SECONDA

Contratti di fornitura a lungo termine

Articolo 2

Le società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno agli Uffici di vendita sono autorizzate a stipulare fino al 31 dicembre 1959, per il tramite dell'Ufficio di vendita al quale esse appartengono, con utilizzatori e commercianti del mercato comune, contratti relativi alla consegna e al prelievo di quantitativi determinati di combustibili solidi provenienti dall'estrazione o dalla produzione di queste società, contratti la cui durata si estenda oltre il 31 marzo 1960 fino e non oltre il 31 marzo 1970 (contratti a lungo termine).

Articolo 3

L'autorizzazione è concessa alle condizioni seguenti:

1. Nei loro listini dei prezzi gli Uffici di vendita devono indicare che sono disposti a stipulare contratti a lungo termine.

Restano impregiudicati gli obblighi risultanti dalla decisione dell'Alta Autorità N° 4-53 del 12 febbraio 1953, relativi alla pubblicità dei prezzi e delle condizioni di vendita.

2. Nei contratti a lungo termine, gli obblighi di fornitura posteriori al 31 marzo 1960 saranno disciplinati come segue:

a) I soci degli Uffici di vendita che acquistino diritti o assumano obblighi in virtù di questi contratti devono essere designati nominativamente nei contratti;

b) I tonnellaggi da fornire ad opera dei singoli soci saranno fissati entro e non oltre il 31 dicembre 1959.

3. Nei contratti a lungo termine, è opportuno inoltre prevedere, per quanto riguarda le obbligazioni di fornitura posteriori al 31 marzo 1960, che in caso di autorizzazione di organizzazioni di vendita in comune da parte dell'Alta Autorità successivamente al 31 marzo 1960, i diritti e gli obblighi risultanti dai contratti di consegna possano essere esercitati o assunti da queste organizzazioni.

4. Gli Uffici di vendita e i loro associati devono, nella stipulazione dei contratti di fornitura a lungo termine, tener conto dei divieti di cui all'articolo 4 *b)* del Trattato.

Articolo 4

L'Alta Autorità si riserva di limitare o di revocare questa autorizzazione relativa alla stipulazione di contratti a lungo termine quando riconosca che la conclusione di contratti a lungo termine compromette l'approvvigionamento regolare del mercato comune o contravviene alla condizione prevista all'articolo 3 paragrafo 4 della presente decisione. Una misura di questo genere non ostacola l'esecuzione delle obbligazioni esistenti.

PARTE TERZA

Disciplina commerciale

Articolo 5

Le società minerarie aderenti ad un Ufficio di vendita del carbone della Ruhr sono autoriz-

zate, conformemente agli articoli da 6 a 10 seguenti, ad adottare delle deliberazioni sull'approvvigionamento diretto di commercianti di carbone all'ingrosso (approvvigionamento di commercianti di carbone all'ingrosso di prima mano).

Articolo 6

L'approvvigionamento diretto di commercianti di carbone all'ingrosso da parte degli Uffici di vendita del carbone della Ruhr può essere subordinato alle condizioni seguenti:

1. Nella zona di vendita ove deve essere ammesso a operare, il commerciante deve avere smerciato nel corso dell'anno carboniero precedente almeno 20.000 t di carbon fossile, di coke da carbon fossile, di agglomerati di carbon fossile, di mattonelle di lignite, di semi-coke di lignite o di carbone bituminoso in provenienza da bacini produttori della Comunità come pure di coke di gas.

2. Nella zona di vendita ove deve essere ammesso a operare, il commerciante deve avere smerciato nel corso dell'anno carboniero precedente almeno 6.000 t di carbon fossile, di coke da carbon fossile e agglomerati di carbon fossile dell'Ufficio di vendita al quale egli è associato.

I tonnellaggi che sono stati acquistati da un commerciante di carbone all'ingrosso presso società minerarie che facciano parte dell'Ufficio di vendita del carbone della Ruhr in causa nel quadro di vendite locali, sono imputabili al tonnellaggio precitato.

3. Il commerciante deve soddisfare alle condizioni abitualmente richieste per un commerciante all'ingrosso (ad esempio; solvibilità, cauzione sufficiente, uffici posti nella zona di vendita, possibilità di stoccaggio, conoscenza del mercato e dei prodotti, larga clientela, vasta gamma di categorie e pezzature vendute). La condizione relativa allo stoccaggio è applicabile soltanto nella misura in cui lo stoccaggio risulti razionale, tenuto conto delle disposizioni che disciplinano i trasporti (segnatamente tariffe ferroviarie) e delle particolarità del settore nel quale il commerciante opera.

Articolo 7

(1) Il commerciante che, in una delle zone di vendita I, II, o III soddisfi nei confronti di un Ufficio di vendita alle condizioni richieste per l'approvvigionamento diretto, può essere ammesso da questo Ufficio di vendita a operare anche in una delle altre o nelle due altre zone di vendita, qualora abbia smerciato per zona, nel corso dell'anno carboniero precedente, almeno 2.000 t di combustibile di questo Ufficio di vendita.

(2) Il commerciante che, in una della zone di vendita V o VI, soddisfi nei confronti di un Ufficio di vendita alle condizioni richieste per l'approvvigionamento diretto, può essere ammesso da questo Ufficio di vendita a operare anche nell'altra zona di vendita, qualora abbia smerciato in questa zona di vendita, nel corso dell'anno carboniero precedente, almeno 2.000 t di combustibile di questo Ufficio di vendita.

Articolo 8

(1) L'applicazione delle presenti norme per l'ammissione dei commercianti di carbone all'ingrosso all'approvvigionamento diretto deve essere effettuata in modo che gli Uffici di vendita diano per la prima volta il 1° aprile 1959, in maniera non discriminatoria, a tutti i commercianti operanti sul mercato comune la possibilità di provare, sulla base degli acquisti diretti e indiretti di combustibile nel corso dell'anno carboniero 1958-1959, che essi soddisfano alle condizioni quantitative che sono richieste dall'articolo 6 paragrafo 1 e 2, e dall'articolo 7 per essere ammessi all'approvvigionamento diretto.

(2) I commercianti di carbone all'ingrosso che sollecitano per la prima volta presso un Ufficio di vendita la loro ammissione per il periodo posteriore al 1° aprile 1959, possono fornire a questo Ufficio di vendita la prova richiesta a tale effetto entro e non oltre il 15 maggio 1959.

Articolo 9

Per la prima ammissione dei commercianti di carbone all'ingrosso che non siano stati approvvigionati direttamente fino ad ora (commercianti di carbone all'ingrosso di seconda mano) e che non possono comprovare di soddisfare al secondo criterio (articolo 6 paragrafo 2: acquisto di 6.000 t di combustibili di un Ufficio di vendita determinato, tenuto conto eventualmente degli acquisti operati presso società minerarie associate a titolo delle vendite locali), sono applicabili inoltre le disposizioni seguenti:

a) i suddetti commercianti di carbone all'ingrosso possono sommare i quantitativi da essi acquistati indirettamente presso gli Uffici

di vendita di carbone della Ruhr all'interno di una zona di vendita. I tonnellaggi acquistati a titolo di vendite locali possono esservi aggiunti semprechè provengano da società minerarie appartenenti a un Ufficio di vendita presso il quale il commerciante all'ingrosso ha domandato la sua ammissione conformemente alla lettera *b)*,

b) ove il totale dei tonnellaggi così sommati raggiunga le 6.000 t, il commerciante all'ingrosso può sollecitare la sua ammissione nella zona di vendita in causa, a sua scelta, presso uno degli Uffici di vendita del carbone della Ruhr dal quale abbia acquistato combustibile indirettamente,

c) resta impregiudicata la neccessità di provare che egli soddisfa al primo criterio (articolo 6, N° 1).

Articolo 10

(1) Le zone di vendita risultano dall'allegato alla presente decisione.

(2) Le modifiche apportate alla delimitazione delle zone di vendita sono oggetto all'autorizzazione dell'Alta Autorità, semprechè non si tratti di rettifiche di esigua portata.

Articolo 11

Le più ampie richieste formulate dalle imprese minerarie interessate e relative alla disciplina commerciale sono respinte.

PARTE QUARTA

Ufficio comune - Commissione delle norme - Meccanismi finanziari comuni

Articolo 12

La validità della decisione N° 8-56 del 15 febbraio 1956 è prorogata fino al 31 marzo 1960.

Articolo 13

È autorizzata la decisione della Commissione delle norme in data 10 dicembre 1958 (allegato 3 del repertorio N° 1572/58 del sig. Ewald Leveloh, notaio a Essen) relativa ad una modifica parziale della deliberazione concernente il consumo interno degli stabilimenti del 13 dicembre 1955.

PARTE QUINTA

Disposizioni generali

Articolo 14

(1) L'Alta Autorità provvederà a verificare costantemente, nella misura che giudicherà necessaria,

— se e in quale misura le società minerarie interessate, gli Uffici di vendita del carbone della Ruhr, l'Ufficio comune, la Commissione delle norme, come pure i diversi meccanismi finanziari istituiti dagli interessati si mantengano entro il quadro delle autorizzazioni concesse dalla presente decisione e osservino in particolare le limitazioni, le condizioni e gli oneri stabiliti nella presente decisione,

— se ed in quale misura le disposizioni adottate dagli interessati nel quadro delle loro organizzazioni, siano essenziali al raggiungimento dello scopo contemplato dall'articolo 65, paragrafo 2 *a)* del Trattato, senza contravvenire alle disposizioni del Trattato e senza presentare un carattere più restrittivo di quanto non richieda il loro oggetto.

(2) L'Alta Autorità esaminerà d'altra parte se, e in quale misura, sia necessaria una revoca o una modifica delle autorizzazioni prorogate dalla presente decisione. L'Alta Autorità incaricherà alcuni funzionari di riferire su questo punto e di studiare gli aspetti particolari che devono essere presi in considerazione in occasione di una riorganizzazione della vendita del carbone della Ruhr.

Articolo 15

La presente decisione entrerà in vigore il 1° aprile 1959 e cesserà di aver vigore il 31 marzo 1960.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Autorità nella seduta del 18 febbraio 1959.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET

ALLEGATO ALLA DECISIONE N° 17-59

Delimitazione delle zone di vendita

(Articolo 10 della decisione)

Zona di vendita I (Amburgo e Olanda)

— Land Schleswig-Holstein

— Hansestadt Amburgo

— Hansestadt Brema

— del Land Niedersachsen: i Regierungsbezirke Aurich, Osnabrück, Stade, il Verwaltungsbezirk Oldenburg

— del Regierungsbezirk Lüneburg: i Kreise Harburg e Lüneburg, come anche le Grafschaften Diepholz e Hoya del Regierungsbezirk Hannover

— l'Olanda

Zona di vendita II (Duisburg, Dortmund e Hannover)

— del Land Niedersachsen: i Regierungsbezirke Lüneburg e Hannover (escluso il territorio appartenente alla Zona di vendita I)

— il Verwaltungsbezirk Braunschweig e il Regierungsbezirk Hildesheim

— del Land Assia: il Regierungsbezirk Kassel, la parte settentrionale del Regierungsbezirk Darmstadt (Alsfeld, Gießen, Lauterbach) e il Regierungsbezirk Wiesbaden con i Kreise Biedenkopf, Dillkreis, Limburg, Oberlahnkreis e Wetzlar

— del Land Nordrhein-Westfalen: i Regierungsbezirke Detmold, Münster, Arnsberg e Düsseldorf

Zona di vendita III (Colonia, Aquisgrana, Belgio e Lussemburgo)

— del Land Nordrhein-Westfalen: i Regierungsbezirke Colonia e Aquisgrana

— del Land Renania-Palatinato: il Regierungsbezirk Coblenza (escluse Birkenfeld e Kreuznach)

— il Regierungsbezirk Montabaur e il Regierungsbezirk Treviri, esclusi i Kreise Bernkastel, Saarburg e Treviri

— Lussemburgo e Belgio

Zona di vendita IV (Germania meridionale, ivi compreso l'Est della Francia)

— i Länder Baviera e Baden-Württemberg

— del Land Assia: il Regierungsbezirk Darmstadt (escluso il territorio appartenente alla Zona di vendita II)

— Regierungsbezirk Wiesbaden (esclusi i Kreise appartenenti alla Zona di vendita II)

— del Land Renania-Palatinato: i Regierungsbezirke Rheinhessen e Palatinato

— del Regierungsbezirk Coblenza: i Kreise Birkenfeld e Kreuznach e del Regierungsbezirk Treviri i Kreise Bernkastel, Saarburg e Treviri

— Saare ed Est della Francia, e precisamente i Dipartimenti Moselle, Meuse, Haute-Marne, Côte-d'Or, Meurthe-et-Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Saône, Belfort, Doubs, Jura

Zona di vendita V

— Francia settentrionale, ivi compresa la regione servita della Senna (limitata a Sud dai Dipartimenti Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Eure-et-Loir, Loiret, Yonne, tutti compresi in questa zona)

Zona di vendita VI

— Territorio francese non compreso nelle zone precedenti (limitato a Nord dai Dipartimenti Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Nièvre, tutti compresi in questa zona)

Zona di vendita VII

— Italia